

	----- COMUNE DI BIANDRATE -----	
	----- Provincia di Novara -----	
	REP. -----	
	Oggetto: concessione loculo cimiteriale -----	
	L'anno duemilatredici, il giorno_____ del mese di_____,	
	nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria. -----	
	Tra i sigg.: -----	
	PEROTTO Carla, nata a _____ il _____, la quale, in forza	
	del decreto sindacale n. 2679 in data 12.06.2012, interviene al	
	presente atto in qualità di responsabile dei servizi cimiteriali del	
	Comune di Biandrate, con sede in Biandrate Piazza Cesare Battisti n.	
	12, nell'esclusivo interesse del Comune stesso -----	
	(Codice Fiscale 00310870035) -----	
	PICCINNI Alessandro nato/a a _____ il _____	
	residente in Biandrate Via _____	
	codice fiscale _____	
	Vista la propria determinazione n. _____ in data _____ con	
	la quale è stata approvato lo schema di contratto di concessione di	
	opere funerarie; -----	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1) Il comune di Biandrate, come sopra rappresentato, concede,	
	l'uso per anni 30 (trenta), a Piccinni Alessandro che accetta, n.1	
	loculo/i nel Cimitero Comunale (corpo A ) e precisamente quello	
	contraddistinto dal n.ro (165 fila terza ) costruzione 1994 - per la	
	tumulazione della madre Patrizia Novelli nato/a a _____ il	

	_____ deceduto a _____ in data _____	
	_____	
	Art.2) Il prezzo per la concessione in oggetto è stabilito in € 1.600,00 (milleseicento/00) così come fissato dalla Giunta Comunale con delibera n. 26 in data 6.4.2004 e n. 57 in data 31.08.2005 (loculo terza fila euro 2.000,00 ridotto del 20% perché retrocesso ed utilizzato) -----	
	Il corrispettivo della concessione venne già prima d'ora versato alla Tesoreria comunale (bolletta n. 486 in data 2.12.2013) per cui se ne rilascia con il presente ampia e finale quietanza a saldo. -----	
	Art. 3) La concessione in oggetto ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di tumulazione, salvo rinnovo. -----	
	Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. -----	
	Art. 4) La concessione in oggetto non dà diritto alla proprietà dell'opera funeraria ma soltanto a quello di sepoltura.-----	
	Art. 5) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Eventuali variazioni, ove ne emergesse la necessità, dovranno essere oggetto di apposito atto di concessione, su istanza del concessionario o di altro avente causa, e tramite appendice contrattuale da apporre all'atto di concessione stesso. Tali variazioni devono riguardare comunque persone che, relativamente al	

	concessionario rientrano nei casi di cui all'art. 40 comma 4) del	
	vigente Regolamento di Polizia Mortuaria <i>(tutti i parenti in linea retta, i</i>	
	<i>parenti in linea collaterale fino al 4°grado e gli affini fino al 2°grado).</i> --	
	La concessione, ove non utilizzata, non potrà in alcun modo essere	
	ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto	
	previsto dalle deliberazioni Giunta Comunale n. 3 e 57 rispettivamente	
	in data 12.1.2004 e 31.08.2005 -----	
	Art.6) Spetta al concessionario la manutenzione del loculo/i per le parti	
	direttamente costruite od installate; la manutenzione comprende ogni	
	intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o	
	restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati	
	indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di	
	igiene -----	
	Art.7) La concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle	
	condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. -----	
	Art.8) Qualsiasi violazione alle disposizioni contenute nel presente atto	
	da parte del concessionario, determinerà la decadenza della	
	concessione. -----	
	Art. 9) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa sono a	
	carico del concessionario. -----	
	10) Il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 informa il	
	concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento	
	degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia	
	Art.11) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione	

[illegible]